Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE GIUDIZIARIE E DELLA LORO PUBBLICITÀ

78ª seduta: giovedì 23 luglio 2009

Presidenza del presidente BERSELLI

IC 0453
TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

I N D I C E

Audizione di rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione Articolo 21

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 5 e *passim*
CASSON *(PD)* . . . . . 7, 15, 19 e *passim*
* CENTARO *(PdL)* 13, 20, 21
D'AMBROSIO *(PD)* 11
* LI GOTTI *(IdV)* 9
* VITA *(PD)* 8
DATO . . . . . .*Pag.* 15, 16
DEL BOCA . . . . . 4, 17, 19 e *passim*
* *IACOPINO* 5, 20
* *TRANFAGLIA* 6, 21

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Mis.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Lorenzo Del Boca, accompagnato dal consigliere segretario Enzo Iacopino, e dal direttore Ennio Bartolotta e il segretario amministrativo dell'Associazione Articolo 21 Tommaso Fulfaro, accompagnato dai dirigenti Nicola Tranfaglia e Federica Pezzoli.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e dell'Associazione Articolo 21

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l'audizione dei rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e dell'associazione Articolo 21. Abbiamo accolto con favore la vostra richiesta di essere auditi presso la nostra Commissione. Oggetto del nostro incontro è il disegno di legge n. 1611 in materia di intercettazioni telefoniche, già approvato dalla Camera dei deputati. Con l'incontro odierno si completa il quadro delle audizioni con riferimento al mondo dell'editoria, della stampa, dei giornali, oltre che al mondo di Internet, i cui rappresentanti abbiamo ricevuto ieri.

Vi invitiamo in questa sede ad intervenire nel merito del disegno di legge n. 1611, muovendo le critiche che riterrete opportune e suggerendo eventualmente – come auspica la Presidenza – possibili modifiche, pur trattandosi di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati con un voto di fiducia e con una maggioranza più ampia di quella prevista. L'*iter* del provvedimento deve proseguire, ma abbiamo disposto diverse audizioni su questo tema proprio per favorire un confronto all'interno e all'esterno del Parlamento e per individuare soluzioni condivise che possano portare ad un miglioramento del testo. Siamo pertanto disponibili ad accogliere i vostri contributi.

Auspicherei da parte vostra, piuttosto che una critica aprioristica e negativa, ancorché legittima, su tutto il provvedimento, delle osservazioni, anche critiche ma costruttive, volte ad un eventuale miglioramento del testo punto per punto. Ciò potrebbe contribuire, a beneficio della maggio-

ranza e dell'opposizione, all'individuazione di una soluzione condivisa che è sempre auspicabile in Parlamento.

Cedo la parola al dottor Del Boca, presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

DEL BOCA. Signor Presidente, siamo noi che dobbiamo ringraziare lei e la Commissione tutta per l'invito odierno. L'Ordine dei giornalisti è l'organo che istituzionalmente presiede alla regolamentazione della professione giornalistica. Siete tutti ovviamente più esperti di noi in codici e codicilli, essendo per la maggior parte avvocati e magistrati. Pertanto, non mi avventuro in articoli, ma consegno agli atti della Commissione una nota scritta sul disegno di legge n. 1611 che abbiamo preparato per l'audizione odierna.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti, il primo dei quali è che il disegno di legge – come emerge da una sua lettura – è in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale più volte da Strasburgo si è espressa in favore di una più ampia libertà di stampa, contestando, soprattutto per quanto riguarda la Francia, una serie di decisioni che il Parlamento e le magistrature nazionali avevano assunto restringendo i diritti di libertà di stampa, diritti che sono considerati, invece, incomprimibili. Ciò significa che il disegno di legge al vostro esame, una volta approvato, è suscettibile di ricorso a Strasburgo; ciò esporrebbe il Paese anche ad una brutta figura che, francamente, tutti vorremmo evitarci.

Il problema della libertà di stampa non riguarda solo l'Ordine dei giornalisti o i giornali, ma tocca il cittadino. Non voglio essere il titolare o il difensore dei diritti di chicchessia, anche perché parlando di diritti si corre immediatamente il rischio che questi siano confusi con i privilegi e, ancora, che i privilegi siano confusi con la «casta», parola diventata di moda negli ultimi tempi. Noi difendiamo il dovere di informare, perché il diritto all'informazione appartiene ai cittadini.

PRESIDENTE. Ognuno ha la sua casta.

DEL BOCA. Quando avviene qualcosa i cittadini hanno il diritto di saperlo e noi – ripeto – abbiamo il dovere di informarli. Il problema è introdurre il discrimine su quando questo diritto-dovere può essere esercitato.

Non vogliamo violare i segreti istruttori, mandare a monte indagini o fornire informazioni che possano compromettere i risultati positivi della lotta al crimine o contro reati talvolta odiosi, come quello di cui c'è notizia stamane sui giornali. Il problema è che bisogna stabilire dove comincia e dove finisce questa riservatezza e, nel momento in cui questa finisce, non porre ulteriori limiti. Nel momento in cui l'imputato viene informato, l'informazione diventa pubblica e quindi pubblicabile. Introdurre troppe differenziazioni, ad esempio su cosa si possa pubblicare per riassunto o non si possa pubblicare fino all'udienza preliminare, ingenera una confu-

sione che mette in difficoltà l'esercizio del nostro dovere, e quindi il diritto dei cittadini a sapere.

Un altro aspetto su cui volevo richiamare la vostra attenzione riguarda le pene previste: prevedere il carcere per chi fa informazione, ancorché commutabile con un'ammenda, non è da Paese civile. Mi sembra poco congrua anche la previsione di attribuire all'editore una responsabilità che riguarda il giornalista e il direttore. Abbiamo costruito un sistema, certamente imperfetto e con equilibri talvolta instabili, che prevede che l'editore abbia l'impresa, purché questa garantisca l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti al punto tale da affidare al direttore, *primus inter pares*, la responsabilità della redazione e dell'informazione. Prevedere di comminare multe, anche pesanti, all'editore, significa portare lo stesso editore nella redazione e legittimarlo a controllare quello che si pubblicherà, escludendo la responsabilità, l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti, della redazione e del suo direttore, il che francamente ci sembra introdurre un elemento di disequilibrio in un sistema che ha già equilibri poco stabili.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Del Boca, e cedo la parola al dottor Iacopino.

IACOPINO. Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, vi ringrazio anch'io sinceramente per questa audizione, perché riteniamo di avere il dovere morale di fornire un contributo ai vostri lavori, considerata la responsabilità che è in capo all'Ordine dei giornalisti – e non ad associazioni o organismi non istituzionali – di rappresentare la categoria. Vorrei collegarmi a quanto detto dal presidente Del Boca e sollecitare la vostra attenzione su un altro aspetto. C'è una norma che, a nostro avviso, viola molti altri principi fondamentali del nostro diritto, con riferimento alle garanzie che vengono riservate all'imputato o indiziato nel contesto generale. Tale norma prevede che, entro 30 giorni da una segnalazione fatta dal pubblico ministero, l'Ordine dei giornalisti debba sospendere fino a tre mesi il collega inquisito. Non consideratelo un atto di ribellione, ma reputo improbabile che un qualsiasi organismo, in questo caso l'Ordine dei giornalisti, possa rispondere a una simile disposizione in piena coscienza e in così poco tempo, violando quelle garanzie che sono poste a tutela di chiunque. Debbo aggiungere che nell'ultimo periodo – voglio sperare inconsapevolmente – qualcuno ha cercato di portare acqua ai fautori di questa norma, e dispiace che sia stato un magistrato, anche di un certo nome.

Tuttavia, siccome vogliamo evitare che nel vostro dibattito questo elemento possa in qualche modo influire, ci siamo presi la libertà di fare una ricerca. Le affermazioni che il 40 per cento dei procedimenti disciplinari che arrivano davanti al consiglio dell'Ordine dei giornalisti si conclude per prescrizione sono semplicemente una menzogna: in nove anni ci sono stati 827 procedimenti, dei quali solo tre sono caduti in prescrizione (quindi lo 0,36 per cento). In un contesto come questo, stabilire

una contrapposizione per difendere la linearità del percorso disciplinare dei magistrati, indicando come maggiormente responsabili altre categorie professionali, quali i giornalisti, per giunta partendo da un elemento che non risponde a verità, rischia di determinare, come conseguenza, valutazioni piuttosto sgradevoli

Il presidente Del Boca ha consegnato alla Presidenza una nota scritta, nella quale sono contenuti anche alcuni suggerimenti che la Commissione potrà poi articolare nella maniera più adeguata.

Con lo stesso calore del presidente Del Boca, vi chiedo anch'io di sottrarci alla necessità di assumere iniziative presso la Corte di Strasburgo, sulla scia della decisione assunta in merito all'istanza di un'associazione privata non riconosciuta che ha potuto farvi ricorso basandosi su una norma approvata, se non vado errato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, senza che vi fosse un martire sottoposto a procedimento penale da portare davanti alla Corte costituzionale. Nella vicenda che ho richiamato la Corte di Strasburgo ha fortemente censurato il nostro Paese.

Vorremmo dare un contributo positivo al nostro Paese e non essere costretti ad assumere questa iniziativa per difendere non i diritti o i privilegi dei giornalisti, ma il diritto all'informazione dei cittadini. Vi ringrazieremo per tutto quanto farete in questa direzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Iacopino. Do ora la parola al professor Tranfaglia, dirigente dell'associazione Articolo 21.

TRANFAGLIA. Signor Presidente, parlo a nome di un'associazione di giornalisti e pubblicisti che da molto tempo conduce battaglie a difesa della libertà di stampa nel nostro Paese. Per mestiere, so che questa è stata un frutto abbastanza raro in Italia, il Paese che ha dato vita alla crisi dell'Europa nel periodo dopo la Prima guerra mondiale e che ha mostrato ad altri Paesi importanti, come la Germania, la strada da percorrere per distruggere la libertà di stampa e le libertà dei cittadini. Si tratta di un'eredità lunga, della quale è difficile liberarsi e a cui credo nessuno in questo Parlamento voglia ritornare. Noi sappiamo che la libertà di stampa, come quella di indagine della magistratura, è il fondamento di uno Stato liberale e democratico.

Da questo punto di vista, il disegno di legge governativo che abbiamo potuto esaminare non ci sembra dare le garanzie necessarie, innanzitutto perché esalta il pur giusto diritto alla *privacy* come se fosse più importante degli altri, sia di quello di stampa sia di quello di indagine, mentre esiste una gerarchia di tali diritti, e non c'è dubbio sul fatto che la libertà di stampa e quella di indagine della magistratura siano al di sopra del diritto alla riservatezza.

C'è poi un altro concetto che è difficile affermare nel nostro Paese, ancora oggi: quando ci si espone al giudizio degli elettori, non si è più una persona privata, ma si diventa un personaggio pubblico. Anche questo, a mio avviso, è un elemento innegabile, che non riguarda soltanto l'Italia ma tutto il mondo occidentale, e non solo: dobbiamo pertanto tenerne

conto e non prendere spunto dal pur giusto diritto alla *privacy* per mettere in pericolo gli altri diritti fondamentali.

Da un punto di vista tecnico-giuridico, mi sembra vi siano alcune contraddizioni che vorrei segnalare, una delle quali è già stata indicata con precisione dal presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Del Boca, quando ha indicato come molto negativa la previsione di sanzioni pecuniarie agli editori che finiscono col coinvolgere i giornalisti. Chi conosce la storia sa che fino agli anni '60 nel nostro Paese era l'editore a decidere quando il giornalista diventava professionista, disposizione che la Corte costituzionale – che all'epoca aveva da poco iniziato a svolgere la propria funzione – ha immediatamente eliminato, perché non era giusto che fosse l'imprenditore privato a riconoscere al giornalista il titolo di professionista, ma si trattava chiaramente di un compito del direttore del giornale. Attribuire oggi agli editori la facoltà di comminare multe ai giornalisti significa ripristinare una dipendenza dei secondi dai primi, il che è contrario alla Costituzione.

L'indicazione per cui soltanto dopo l'udienza preliminare si può dare notizia – magari per riassunto – dei procedimenti in corso sembra riferirsi a un Paese che non esiste. Purtroppo, chiunque abbia fatto l'avvocato o il magistrato sa bene come oggi la durata dei processi – civili e penali – sia estremamente lunga; vietare che si possa parlare di procedimenti in corso fino all'udienza preliminare significa di fatto che di questi processi non si può parlare. A costo di essere monotono, anche in questo caso vorrei ricordare che la cronaca giudiziaria è stata messa al bando dalle pagine dei giornali italiani dal 1922 al 1945, l'unico periodo in cui non si è potuta fare, e credo che nessuno possa aspirare al ritorno di questa situazione.

Non c'è dubbio che sia importante la conoscenza da parte dei cittadini o, almeno, di quella parte piuttosto minoritaria che legge i giornali. Purtroppo, oggi più del 60 per cento degli italiani non è in grado di leggere il giornale per mancanza delle cognizioni necessarie per capirlo: questa è la situazione italiana, che non ha eguali in Europa. In questo contesto, mi sembra negativo eliminare il controllo della giustizia e dell'opinione pubblica su quel che succede, con riferimento a reati che a volte riguardano il funzionamento delle amministrazioni pubbliche o private oppure il comportamento degli organi di Governo e legislativi. Giustizia e stampa sono –ripeto – i fondamenti di uno Stato moderno, come si sostiene con molta chiarezza in diversi libri, a cominciare da quelli di pensatori molto lontani da noi nel tempo (penso, in particolare, ad Alexis de Tocqueville e al suo immortale «La democrazia in America»).

Dal momento che non credo vi sia alcuna volontà di tornare ad uno Stato premoderno, raccomando alla Commissione di analizzare con serenità e chiarezza i pericoli di un disegno di legge come quello che abbiamo potuto leggere.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, voglio cominciare da alcune osservazioni formulate ieri dai rappresentanti sia della Federazione nazionale della stampa sia dell'Unione nazionale cronisti relativamente alla que-

stione delle azioni e sanzioni disciplinari, toccata anche dal dottor Del Boca e dal dottor Iacopino. Ci siamo tutti resi conto del fatto che gli interventi di natura disciplinare potrebbero costituire un'alternativa rispetto a quelli di carattere penale o alle sanzioni amministrative.

In quest'ottica, vorrei chiedere ai rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti e a quelli dell'associazione Articolo 21 se ritengono che gli interventi disciplinari possono essere considerati una soluzione e se a tale proposito hanno delle indicazioni da fornire alla Commissione. Non so se nella nota scritta che ci è stata consegnata questo punto è stato già toccato, però, considerata la normativa molto vecchia nonché la difficoltà di intraprendere azioni disciplinari in maniera concreta ed efficiente, sarebbe opportuno che l'Ordine dei giornalisti esprimesse il proprio parere in proposito.

Il secondo punto, anche questo trattato sia ieri che questa mattina, e sul quale vorrei conoscere il vostro parere riguarda gli editori e la proposta, emersa sempre ieri e sulla quale c'è stata ampia convergenza, di cancellare le sanzioni amministrative previste dal provvedimento.

In terzo luogo, a proposito dell'eliminazione del segreto e della fase della pubblicazione degli atti, ovviamente, la critica è generalizzata. Sarebbe molto semplice e forse anche utile (abbiamo già preparato un emendamento in merito) far cessare il segreto nel momento in cui l'indagato e il suo difensore possono venire a conoscenza dell'atto, dell'intercettazione o della perquisizione. Questa ipotesi risolverebbe, anche da un punto di vista sistematico, i contrasti tra codice penale e codice di procedura penale. Vorrei sapere se la logica cui facevano riferimento i nostri ospiti fosse questa.

Infine, la questione di maggiore rilevanza, e forse anche la più delicata, si riferisce alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ne abbiamo parlato anche nella seduta di ieri, e stiamo preparando alcuni emendamenti volti a tenere conto di questa giurisprudenza sovranazionale, rispetto alla quale nel nostro ordinamento esiste un vincolo di natura costituzionale che è, in quanto tale, molto forte. Sono convinto, al pari di coloro che sono intervenuti, che in caso di ricorso la Corte di Strasburgo condannerebbe l'Italia ad una sanzione. Dunque, considerato che nella seduta di ieri si è parlato dell'introduzione di esimenti o quanto meno di attenuanti, vorrei sapere quali siano in merito le valutazioni e le proposte dell'Ordine e dell'associazione Articolo 21.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, se davvero si vuole dare seguito alle recenti aperture e attenuare le polemiche, dobbiamo considerare che le audizioni che stiamo svolgendo sull'articolazione del mondo del lavoro giornalistico e informativo offrono l'opportunità di modificare un testo profondamente sbagliato. Credo che i suggerimenti emersi indichino giustamente di non sottovalutare la tutela doverosa della *privacy* ma, nel contempo, di rapportarla, anche gerarchicamente, come ha detto bene il professor Tranfaglia, al diritto di cronaca e al diritto dei cittadini ad essere informati: questi ultimi assolutamente prevalenti. L'informazione, infatti, come ha

scritto molti anni fa una personalità di grande rilievo, è il primo gradino della storia, in mancanza del quale non può esserci il resto.

Ora, per riflettere seriamente sul testo, considerata la documentazione e le iniziative dell'Ordine dei giornalisti, dell'associazione Articolo 21, del Gruppo di Fiesole e altre ancora inerenti proprio a questo argomento, vorrei sapere come credete si possa contemperare il sacrosanto diritto di cronaca con la necessità di tutelare le persone più deboli, i soggetti che non hanno la possibilità di difendersi facilmente. Premesso che chi fa attività pubblica deve naturalmente considerare che la sua vita privata smetterà di essere tale, bisognerebbe tutelare quei cittadini che, pur non svolgendo alcuna attività pubblica, talvolta vengono coinvolti in cronache di varia natura. Questo problema era stato affrontato con norme di autoregolamentazione contenute nei codici di comportamento, quindi una buona legge potrebbe rinviare a tali codici senza disporre sanzioni o prevedere addirittura reati che, tra l'altro, rischiano di compromettere l'immagine dell'Italia all'estero.

Questo è un tema molto serio, anche perché l'Italia, nella classifica stilata da *Freedom House*, è precipitata: siamo ad un livello davvero inquietante per un Paese che ha una storia come la nostra. Dunque, vorrei sapere se ritenete possibile inserire nel testo del provvedimento un rinvio all'autoregolamentazione predisposta dai regolamenti dell'Ordine o della Federazione nazionale della stampa.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, purtroppo la mancata conoscenza del contenuto dei documenti che il presidente Del Boca e il dottor Iacopino hanno consegnato agli Uffici ci induce a porre le nostre domande al buio. Conoscere il documento, con gli eventuali approfondimenti, avrebbe consentito di formulare domande più puntuali; spero comunque di cogliere la sostanza di quel che abbiamo ascoltato.

Per essere precisi, in Commissione giustizia non stiamo affrontando il tema della libertà di stampa. L'unica norma del provvedimento al nostro esame che riguarda la stampa è quella relativa alla rettifica, e infatti interviene sulla legge n. 47 del 1948 in riferimento a questo specifico punto. Tutto il resto dell'articolato riguarda la tutela dell'indagine e la tutela della *privacy* delle persone indagate o, se non indagate, comunque coinvolte in procedimenti e in indagini penali.

A suo tempo lessi con attenzione la notissima sentenza Dupuis della Corte di Strasburgo che riguardò due giornalisti francesi, nella quale veniva affermato, in astratto, il principio della validità della tutela delle indagini. Si sanzionava la condanna intervenuta solo perché la violazione del segreto attraverso la pubblicazione era intervenuta ad una distanza di tempo tale, (mi pare che si trattasse di un intervallo di nove anni) rispetto al momento della celebrazione del processo, da non pregiudicare la terzietà dei giudici. Quindi, quella precisazione nella sentenza Dupuis – bisogna poi vedere se il giudice potesse essere turbato nella sua terzietà – implicitamente ribadiva la validità del principio della riservatezza degli

atti di indagine. Tale riferimento era implicito, ma non veniva messo in discussione quel principio.

Il problema sta dunque nel trovare il giusto equilibrio tra esercizio del diritto di cronaca nell'interesse dei cittadini e un principio che ha egualmente bisogno di tutela. Quando si modificò il codice di procedura penale, questo argomento venne ampiamente discusso e affrontato. Si disse che il bene tutelato era la terzietà del giudice, il quale doveva conoscere il processo nelle aule giudiziarie e non dai giornali. La pubblicazione anticipata sui giornali di atti del processo violava il principio dell'oralità del processo penale e della conoscenza dei fatti che il giudice doveva ricavare esclusivamente nelle aule giudiziarie: questo è il punto cardine della riforma del codice di procedura penale del 1989. L'altro bene tutelato è costituito dalla *privacy* delle persone.

Negli anni successivi al 1989, anno in cui entrò in vigore il nuovo codice, si fa strada il dibattito – basta a tal proposito consultare la relazione al codice per conoscere le motivazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il legislatore – se sia maturo nel nostro Paese il momento in cui il problema della terzietà del giudice possa essere affrontato in un'ottica diversa, ossia se il mostro sacro della terzietà possa essere veramente condizionato da un articolo di stampa. La materia, infatti, ruota intorno alla questione se il giudice sia turbato o condizionato nel leggere una notizia di stampa o sia capace di emettere una sentenza senza farsi condizionare. Se è questo il dibattito che si vuole introdurre nel nostro Paese, allora non so quale tipo di sollecitazione si renda necessaria.

Il senatore Casson e – se non erro – anche il professor Tranfaglia hanno fatto riferimento al dato che nel momento in cui gli atti diventano conoscibili dalle parti processuali (imputato, difensore e altri che ne avessero diritto) viene meno il dovere della tutela del segreto. Tuttavia, a mio avviso, dovreste farvi carico anche di un altro problema che noi, come Commissione giustizia, affrontiamo quando esaminiamo i testi di legge. Nel nostro Paese e nel nostro ordinamento, come in molti altri ordinamenti, il segreto può essere interno o esterno. Anche gli avvocati, pur conoscendo gli atti, sono obbligati al segreto. Il fatto che le parti conoscano gli atti del processo non significa che siano divulgabili. C'è un segreto che tutela tutto, e nessuno può conoscere se non l'inquirente o la polizia giudiziaria che ha acquisito determinati atti; c'è un segreto che invece è parzialmente violato, ma con soggetti prefigurati e predeterminati, ossia quelli che per legge possono conoscere: è il cosiddetto segreto esterno. C'è dunque una doppia segretezza.

Se nella nota che avete predisposto vi è un vostro contributo sul punto, la mia osservazione è del tutto inutile; se invece questo tema non è stato toccato, penso che dovrete affrontarlo, perché se l'avvocato o l'indagato conoscono un atto, non significa che debba essere conosciuto da tutti. Il processo e l'indagine non sono fatti assembleari e collettivi. Il processo ha una sua sede naturale con soggetti predeterminati, e l'equilibrio tra questi interessi va considerato anche alla stregua della giusta mi-

sura fra il diritto all'informazione e altri beni che sono ugualmente meritevoli di tutela.

Non condivido molte parti del disegno di legge n. 1611, ma so che ciò che ispira il provvedimento – o almeno me lo auguro: cerco di essere benevolo nell'interpretazione – è la doverosa tutela di alcuni principi. Può darsi che il provvedimento non risponda a tutte le esigenze presenti, ma è certo che vi siano principi meritevoli di tutela.

È su questo punto che sollecitiamo in particolare il vostro contributo (che probabilmente avete già fornito), per valutare con voi se si possa cogliere anche un'ottica diversa rispetto al diritto a conoscere da parte dell'opinione pubblica, e che sia quella del diritto-dovere di indagare senza compromettere le indagini. Queste due ottiche sono entrambe valide, ma il provvedimento al nostro esame persegue la seconda e non la prima, cioè la tutela delle indagini e della *privacy*, e ciò comporta in qualche misura sicuramente un sacrificio per la libertà di informazione, ma imposto da un sistema che deve essere bilanciato.

Mi auguro che nella nota che avete depositato agli atti della Commissione siano già contenute le risposte ai miei quesiti, nel qual caso chiedo scusa per il tempo che ho fatto perdere alla Commissione.

D'AMBROSIO *(PD).* Signor Presidente, desidero svolgere solo alcune brevi considerazioni. Ho ascoltato con grande attenzione gli ospiti auditi i quali hanno trattato argomenti che sono già stati affrontati, con osservazioni da me condivise, nel senso che il nostro modo di pensare è influenzato anche moltissimo dalla durata del processo penale, e soprattutto delle indagini preliminari che, specialmente in alcuni processi, si estendono per periodi lunghissimi. Pertanto, imporre un silenzio assoluto su questa parte dell'indagine preliminare, da cui molto spesso emergono fatti di grande interesse anche per l'opinione pubblica, impressiona tutti.

Ho ascoltato quanto ha appena dichiarato il senatore Li Gotti in merito all'esigenza di tutelare il segreto ai fini della conclusione favorevole e non influenzata delle indagini. Anche sotto questo profilo il provvedimento al nostro esame suscita talune perplessità che non state poste in evidenza, ma che forse avete segnalato nel documento che ci avete consegnato: purtroppo, a differenza di quanto avveniva prima, il pubblico ministero che chiede non più al gip, ma ad un collegio in sede distrettuale l'applicazione di una misura che segna in parte la caduta del vincolo della segretezza (perlomeno su alcuni aspetti) deve depositare l'intero fascicolo. È costretto, cioè, ad una *discovery* completa, che poi è effettiva, perché – come tutti sappiamo – specialmente se si tratta di una misura cautelare personale, il difensore – e quindi anche l'imputato – avrà diritto di conoscere tutti questi atti. Abbiamo visto inoltre che nello stesso momento in cui dovrebbe cadere il segreto *(ex* articolo 114 del codice di procedura penale, che fissa un limite), proprio perché non è più necessario tutelarlo ai fini dell'indagine, in quanto il difensore ha avuto conoscenza di questi atti che, quindi, non sono più coperti dal segreto, abbiamo la prima introduzione di un segreto particolare solo per una categoria di atti, quelli costi-

tuiti dalle intercettazioni telefoniche. Questi atti devono subire un filtro da parte del magistrato, il quale nel provvedimento della misura cautelare dovrà indicare solo quelle intercettazioni telefoniche che hanno una rilevanza ai fini del provvedimento che chiede. Purtroppo, però, proprio perché viene stabilito contemporaneamente che l'intero fascicolo debba essere depositato, passerà per le mani di diverse persone un fascicolo che contiene notizie coperte da segreto e che segrete rimarranno, e cioè tutte le intercettazioni telefoniche che non potranno poi essere menzionate dalla stampa neanche nel contenuto (che è molto limitato, più di tutto il resto).

Il momento in cui cade il segreto è quello che oggi normalmente viene sfruttato dalla stampa. Come accennavo ieri, infatti, proprio per la lunghezza del processo, si è verificato questo fenomeno: l'interesse della stampa si esaurisce e si consuma proprio durante la fase delle indagini preliminari e raramente tocca il dibattimento, che invece interessa l'opinione pubblica a causa di alcuni nostri riti alternativi. Mi riferisco, in particolare, al momento in cui anche al reato punito con l'ergastolo è stato esteso il rito abbreviato, con una caduta verticale dell'entità della pena, per cui ha avuto luogo un movimento dell'opinione pubblica che naturalmente non poteva non interessare anche la stampa.

Ricordo di aver letto, quando ero giovane, il libro scritto da Francesco Flora – penso che anche qualcuno di voi lo avrà letto – dove si riportavano le istruzioni che il regime fascista impartiva alla stampa, cui ha fatto cenno il rappresentante dell'associazione Articolo 21. All'epoca esisteva un apposito Ministero che comunicava alla stampa quello che si doveva dire in relazione a determinate notizie. Siamo usciti da questo buio, da questo periodo nero della stampa proprio con la promulgazione della Costituzione italiana, che ha riconosciuto la libertà d'informazione, una libertà molto forte.

Naturalmente, vi è la necessità di tutelare la *privacy*, soprattutto di alcune persone che si trovano coinvolte per caso in un processo penale, perché hanno parlato con uno dei sospettati – anzi adesso, con la nuova norma, già con qualcuno indiziato di reato – e hanno detto qualcosa della loro vita privata. Questa distinzione già esisteva nel codice, ma purtroppo, da parte della stampa, c'è stata un'esagerazione nel pubblicare alcune notizie che hanno provocato danni e risentimento nell'opinione pubblica, creando per chi ha interesse ad una libertà di stampa più limitata l'occasione di agire con grande decisione.

I suggerimenti che ci avete dato, che vanno nella direzione di passare da una sanzione penale ad una di carattere deontologico, mi trovano abbastanza d'accordo: questa penalizzazione generalizzata provoca una certa preoccupazione, soprattutto perché sappiamo in quali condizioni versa la giustizia italiana (condizioni che peggioreranno con il passaggio al collegio giudicante e dal tribunale del riesame alla Corte d'appello, che già ha tempi lunghissimi, secondo gli ultimi dati).

Quindi il punto su cui vorremmo ricevere dei suggerimenti da parte vostra, e che forse dovrà essere affrontato anche in questa Commissione, riguarda il modo in cui dare notizia degli eventi che hanno grande rilievo

politico e sociale. È un problema di cui si è parlato già nella scorsa legislatura e che sarà esaminato anche in questa sede. Personalmente ritengo che il decreto legislativo n. 231 del 2001 possa condizionare effettivamente anche la libertà di stampa, perché vi è un'ingerenza molto forte dell'editore nella gestione del giornale. Anche su questo punto, forse sono da prendere in seria considerazione i suggerimenti che ci avete sottoposto per riesaminare la possibilità di applicare il citato decreto legislativo n. 231 agli editori.

Vorrei conoscere con precisione i vostri suggerimenti anche in riferimento alla parte più delicata del problema, ossia le intercettazioni che riguardano persone completamente estranee al processo, che spesso non hanno alcun rilievo né sociale né politico. D'altra parte, vi è già adesso – e vi sarà anche in futuro – una possibilità di cernita fra le intercettazioni utili e quelle non utili ai fini dell'indagine o per la difesa, che partecipa all'udienza che adesso si svolge davanti al gip e poi si svolgerà davanti al tribunale proprio per decidere. Sappiamo che già nel disegno di legge esaminato nella scorsa legislatura si era ravvisata la necessità di mettere da parte le intercettazioni ritenute non rilevanti. Anche per questo tipo di notizie c'è un profilo costituzionale come quello dell'informazione che riguarda il singolo cittadino le cui conversazioni o la cui corrispondenza possono essere violate solo a determinate condizioni. Tali condizioni vengono meno quando tali notizie vengono secretate; a un certo punto diventa molto importante che, per lo meno per le notizie secretate, non vi sia alcuna possibilità di pubblicazione. Infatti, come non può essere violata una conversazione con un'intercettazione abusiva – e sappiamo tutti che ne sono state fatte –, come non può essere violata la corrispondenza perché il fatto costituirebbe reato, anche la pubblicazione di queste notizie può essere dannosa.

Vi chiedo se ritenete che il decreto leglislativo n. 231 del 2001 possa incidere sulla libertà anche in riferimento a conversazioni soggette ad una particolare tutela, direi addirittura costituzionale oltre che legislativa. Inoltre quali suggerimenti dareste in alternativa alla penalizzazione dei giornalisti quando, in una maniera o nell'altra, sono loro per primi che violano determinate norme? Sarebbe molto interessante conoscere l'orientamento dei rappresentanti della stampa su tali fondamentali questioni.

Mi rendo conto che è necessario anche il controllo dell'opinione pubblica sull'operato della magistratura proprio attraverso ciò che viene pubblicato dalla stampa, ed è importante che questo controllo ci sia. Ma quando è assolutamente certo che alcune conversazioni non faranno parte del processo perché considerate assolutamente inutili ai suoi fini, quali sanzioni alternative suggerite di comminare anche all'editore che le pubblica, sempre che, naturalmente, egli possa influire sulla gestione del giornale?

CENTARO *(PdL).* Signor Presidente, ho inteso perfettamente la posizione di cronisti ed editori relativamente ad alcune parti del disegno di

legge in materia di intercettazioni, sulle quali non mi soffermerò ulteriormente.

Desidero invece conoscere la posizione dell'Ordine dei giornalisti e dell'associazione Articolo 21 in ordine alla problematica della rettifica senza commento e in merito alla congruità del periodo di sospensione cautelare prevista nell'ambito del procedimento disciplinare, per capire a quest'ultimo proposito quale possa essere un lasso di tempo adeguato.

Per quanto riguarda la corrispondenza tra atto divenuto pubblico e atto pubblicabile, sia nella forma che nella sostanza, le audizioni dei rappresentanti della stampa e degli editori svolte nei giorni scorsi hanno confermato che vi è sul punto una posizione univoca.

Qual è la vostra posizione, invece, a proposito degli atti espunti dal processo nell'udienza filtro o stralcio, comunque la si voglia definire, prevista da questo provvedimento, e dei quali viene disposta la distruzione? A tale proposito, infatti, nella seduta di ieri sono emerse alcune posizioni; dunque vorrei conoscere anche la vostra.

PRESIDENTE. Come avrete notato, la Commissione ha dato priorità all'audizione dei rappresentanti di giornalisti ed editori per rispetto nei confronti del mondo dell'informazione.

Tralascio alcuni impropri riferimenti o paragoni che farebbero pensare che, qualora questo testo venisse approvato, si porterebbero indietro le lancette della storia italiana di almeno 80 anni, ma ritengo che sia necessario un chiarimento. Nessuno contesta il diritto di cronaca e neanche il sacrosanto diritto dei cittadini, italiani e non, ad un'adeguata informazione, ma ho l'impressione che qualcuno abbia banalizzato un po' troppo l'altrettanto fondamentale diritto alla riservatezza e alla *privacy*. Dobbiamo trovare una soluzione – utilizzo le parole del senatore Li Gotti – che bilanci queste ragionevoli aspettative senza sacrificarne una a vantaggio delle altre. Il riferimento al personaggio politico è evidentemente improprio perché, se noi accettassimo un *vulnus* alla riservatezza del personaggio politico, non so come potremmo poi gestire la materia nei confronti di tutti quelli che politici non sono. Noi dobbiamo elaborare una norma valida per tutti.

È stato detto da più parti che la sanzione penale deve essere rivista a carico dei giornalisti. Qualcuno ha anche profilato l'ipotesi di una sanzione penale pecuniaria e non detentiva. Tutti si sono soffermati, con numerose argomentazioni, sulla inopportunità di prevedere una sanzione amministrativa, peraltro particolarmente elevata, nei confronti degli editori per le ragioni che sono state esposte anche in questa sede.

Riprendendo quanto è stato detto prima dal relatore e vice presidente Centaro, ci si è soffermati anche sull'argomento relativo alla rettifica non commentata. A questo proposito sono state date spiegazioni non dico convincenti, ma comunque serie sul fatto che un giornalista, un direttore responsabile, nel momento in cui viene obbligato alla rettifica, avrebbe diritto di commentarla, anche perché essa non esonera il giornalista dal rischio di una responsabilità penale per reato di diffamazione.

Un altro discorso molto importante è quello relativo al procedimento disciplinare. Bisogna capire se sia accettabile o meno una sospensione cautelare che si risolverebbe, in qualche modo, nell'anticipazione di una pronuncia definitiva. Di quest'ultimo argomento si è parlato nella seduta di ieri, e, allo stesso tempo, ci si è soffermati sul termine particolarmente esiguo – 30 giorni – che costituirebbe indubbiamente una limitazione per il giornalista nei confronti del proprio ordine professionale.

Dunque chiedo agli ospiti presenti oggi in audizione di non limitarsi, come ho detto anche all'inizio, a una critica generale del provvedimento, ma di cercare di dare un contributo alla Commissione. Ovviamente non spetta a voi proporre emendamenti, ma potete darci alcuni spunti, suggerimenti e proposte che consentano alla Commissione di articolare poi degli emendamenti migliorativi del testo.

È legittimo – ripeto – criticare il provvedimento nel suo impianto complessivo però devo anche ribadire un concetto che ho già espresso: questo provvedimento andrà avanti. Non abbiamo disposto le audizioni per insabbiarlo, metterlo in un cassetto e gettare poi la chiave.

Abbiamo disposto l'audizione odierna per un confronto – che riteniamo importante e produttivo – con tutti coloro che avessero titolo e fossero interessati a discutere del provvedimento in materia di intercettazioni, anche al fine di ottenere degli spunti utili che ci consentissero di intervenire su un testo che non è blindato. Tuttavia, se anziché fornire dei suggerimenti, mettete in discussione l'impianto del disegno di legge, allora dovreste dirci se ritenete l'attuale normativa compatibile con i fatti clamorosi che sono emersi sulla stampa negli ultimi anni.

Ribadisco in conclusione che non è un provvedimento voluto dall'attuale Governo, ma affonda le proprie radici nella passata legislatura.

CASSON *(PD)*. Sì, ma era stato volutamente bloccato in questa Commissione.

PRESIDENTE. È stato bloccato, ma il provvedimento nasceva dall'iniziativa dell'allora Ministro guardasigilli.

Do ora la parola alla dottoressa Cinzia Dato, che, come tutti ricorderete, è stata anche senatrice.

DATO. Signor Presidente, innanzitutto vi ringraziamo per l'invito rivoltoci a partecipare all'audizione odierna. Vorrei precisare che l'associazione Articolo 21 non è composta solo da giornalisti, ma anche da molte altre persone con un forte impegno civile che giudicano fondamentale, per tutto l'impianto democratico, il diritto assicurato dall'articolo 21 della Costituzione. Siamo naturalmente interessati anche agli aspetti relativi al funzionamento della giustizia e all'eventualità di un'eccessiva mutilazione del ruolo dei singoli magistrati e della magistratura nel suo complesso, così come delle funzioni della polizia giudiziaria e del rapporto tra magistratura, polizia giudiziaria e politica. Tutto questo non ci trova indifferenti.

Naturalmente sul tema dell'informazione siamo particolarmente attenti. Vorrei rispondere a chi ha citato il decreto legislativo n. 231 del 2001. Seppure nel ristretto ambito di quest'audizione – di cui vi siamo grati – teniamo ad evidenziare che il problema dell'informazione in Italia è gravissimo, sia per la mancanza di una editoria «normale» in termini internazionali, sia per la logica dei finanziamenti pubblici all'editoria che non ci sembra premiare in alcun modo l'impresa.

PRESIDENTE. Non posso che essere d'accordo con lei su entrambi i punti.

DATO. Accenniamo soltanto al problema della precarietà delle condizioni di lavoro di molti giornalisti, già così fortemente ricattabili, che in questo modo verrebbero bloccati o addirittura, in alcuni casi, terrorizzati. Il complessivo funzionamento dell'informazione ci appare importantissimo, così come ci appare particolarmente rilevante il tema della *privacy*, essendo la nostra associazione evidentemente attenta a difendere un'impostazione fortemente liberale della democrazia in Italia, dei diritti del cittadino e dell'informazione, ma siamo consapevoli che si tratta di un aspetto delicatissimo, oggetto di una nuova e complessa definizione.

In questo momento, signor Presidente, i diritti di libertà, nella visione del liberalismo classico, sono purtroppo a rischio per molte condizioni. Accenno soltanto brevemente al fatto che la tutela della *privacy* con le attuali tecnologie ci pone problemi altri: la confusione tra stato di guerra e stato di pace, il problema del terrorismo e una determinata percezione dell'ordine pubblico mettono in discussione lo spazio della *privacy* che va, a nostro avviso, tutelato. È un tema che ci sta assolutamente a cuore, ma sappiamo anche che bisogna affrontarlo in modo serio e complesso, giacché la realtà è complessa e le panacee e le semplificazioni non sono mai utili per un progresso democratico.

Ciò nonostante, sappiamo bene che vi è differenza tra la *privacy* dei cittadini e quella delle personalità pubbliche, uomini e donne, al di là delle accezioni che tale espressione assume nella vivacità della vita nazionale e del *gossip*. Se non ci fosse differenza tra persone pubbliche e private, perché mai – per farle un esempio – avremmo dovuto affrontare le spese dei lavori fatti nelle residenze private del *Premier* ? Li abbiamo sostenuti perché è una persona pubblica. Tutto questo implica una serie di problemi, e non parlo soltanto del *Premier*, ma in generale di chi riveste ruoli istituzionali. In qualche misura siamo consapevoli che in democrazia non è esattamente identica la difesa dello spazio di *privacy* del cittadino e di colui che riveste ruoli pubblici.

Consegneremo alla Commissione anche un documento che fa tesoro di una serie di analisi che stanno conducendo anche importanti università, come la Federico II di Napoli, e contiene una serie di riflessioni che speriamo siano utili in ordine alle finalità auspicate dal Presidente. Tali riflessioni partono dall'analisi degli effetti che un'attuazione della legge, così com'è, comporterebbe, e sono naturalmente volte a fornire suggerimenti

in merito a possibili regolamentazioni. L'aspetto dell'autodisciplina e dell'autoregolamentazione ci sembra infatti cruciale: voglio soltanto ricordare che nel suo ultimo articolo Karl Popper lancia un urlo disperato in favore dell'applicazione del criterio dell'autoregolamentazione, giudicato come il più affidabile.

PRESIDENTE. Sospendiamo brevemente i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 9,40, riprendono alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori con gli interventi dei rappresentanti del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti e dell'associazione Articolo 21 per rispondere ai quesiti che sono stati loro rivolti.

DEL BOCA. Signor Presidente, rinnovo i miei ringraziamenti a lei e ai membri della Commissione per l'audizione odierna e sottolineo che la vicenda di cui stiamo parlando naturalmente è complessa, perché coinvolge questioni non soltanto di carattere generale, ma che, avendo rilevanza costituzionale, finiscono per incidere anche su problematiche non direttamente interessate dall'articolato della disposizione legislativa.

Se il problema è la tutela del segreto istruttorio, non soltanto l'Ordine dei giornalisti in quanto tale, ma anche qualunque cittadino non può essere un ostacolo per l'indagine, bensì deve addirittura favorirla: l'interesse del cittadino – e del giornalista come cittadino – è infatti che i reati vengano scoperti, perseguiti, puniti e definiti nella loro interezza.

Il problema sta nel capire quando termina questo segreto: intendo dire che quando finisce, deve finire e basta, non solo per una parte delle informazioni e persistere per un'altra. A nostro modo di vedere, quando il magistrato, che ha avuto tutto il tempo e la possibilità di indagare, a un certo punto decide che la parte dell'indagine coperta da segreto si conclude, ne avverte le parti; a quel punto, le informazioni diventano per ciò stesso pubbliche. È difficile immaginare che una parte di queste informazioni sia pubblica e pubblicabile e che un'altra parte rimanga segreta.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Del Boca, ma che dire di quelle informazioni che dovrebbero essere distrutte?

DEL BOCA. Ci arrivo, signor Presidente, ma prima finiamo di parlare delle indagini in sé: è difficile immaginare che una parte sia pubblica ed una rinviabile nella pubblicazione.

PRESIDENTE. È chiaro.

DEL BOCA. Abbiamo immaginato anche situazioni paradossali, come il caso di una persona che viene arrestata: ne pubblichiamo la notizia, senza poter spiegare fino in fondo perché è stata arrestata; se si tratta di un personaggio pubblico, si dimette dalla carica pubblica e si arriva

alle elezioni anticipate; magari nei comizi elettorali si parla della vicenda e il giornalista, che non ha potuto scriverne prima, si trova a riportare quanto racconta in proposito l'antagonista che vuole prendere il posto del personaggio che si è dimesso (notizie che possibilmente i giornali ancora non hanno pubblicato): la vicenda diventerebbe kafkiana.

Ugualmente, non credo che parlare dell'indagine nel momento in cui si sviluppa, prima dell'inizio del processo, possa compromettere la terzietà del giudice, altrimenti dovremmo rimanere in silenzio tre, cinque o, qualche volta, un numero ancora maggiore di anni.

Le informazioni che invece non attengono al processo necessitano anche qui di una piccola precisazione: gli elementi che hanno rilevanza penale obiettivamente non sono in discussione; ci sono poi questioni che hanno non rilevanza penale, ma pubblica, perché rivelano comportamenti impropri, fatti abnormi o di rilevanza pubblica.

È stato citato il caso di un ragazzo che ha strane frequentazioni sessuali e corre il rischio di suicidarsi: per combinazione, però, si tratta anche dell'altissimo dirigente di un'azienda non soltanto nazionale, ma internazionale. Allora, il pubblico ha diritto di sapere come viva questo signore che amministra un patrimonio, e quindi anche le azioni di questo stesso pubblico. Il fatto non ha rilevanza penale, perché sessualmente si può frequentare chi si vuole e, al limite, scegliere di suicidarsi come si vuole; la gente, però, ha il diritto di sapere, se sceglie di fare un investimento azionario in un'azienda piuttosto che in un'altra, come viene gestita una e come viene gestita l'altra.

Vi sono invece questioni che si riferiscono a fatti totalmente estranei e che riguardano persone terze non legate all'indagine, le quali naturalmente devono essere protette. Le valutazioni da fare in merito sono almeno due: il magistrato già adesso ha la possibilità con il suo potere discrezionale di espungerle dagli atti istruttori; se però ve le lascia, il giornalista non deve pubblicarle, e se lo fa dev'essere sanzionato (a nostro modo di vedere, non in sede penale, ma deontologica, quindi con una giustizia domestica). Questo in primo luogo perché il ricorso all'azione penale rappresenterebbe un *vulnus* oggettivo al principio della libertà di stampa e dell'autonomia del giornalista; in secondo luogo, perché sicuramente ciò non assicurerebbe maggior tempestività, in quanto l'azione penale non si risolverebbe nel mese previsto da questo dispositivo, né nei tre mesi cui esso potrebbe essere esteso, ma seguirebbe l'*iter* di qualunque altro procedimento penale (uno, due o tre anni rispettivamente per il primo e il secondo grado, la Cassazione e magari l'intervento di un'amnistia); la giustizia domestica, invece, assicurerebbe un riferimento deontologico significativo.

Su questo punto, prevedere tempi troppo stringenti mi sembra una forzatura eccessiva e non credo esista in nessuna giurisprudenza del pianeta una previsione temporale in merito. Prima stavo ragionando sul fatto che la giustizia inglese e quella americana sono rapidissime, tanto che a volte arrivano a definire le loro questioni prima dei 30 giorni previsti (figuriamoci dei 90), ma perché sono veloci, non perché hanno un limite di

tempo. Il problema, semmai, è costruire un *iter* che consenta una maggiore velocizzazione.

Quando l'Ordine dei giornalisti arriverà alla sanzione, bisogna vedere però quale efficacia avrà: ricordo infatti che l'Ordine ha espulso alcuni colleghi – a nostro avviso indegni – i quali, dal giorno dopo, hanno cominciato a pubblicare i loro articoli in prima pagina, in funzione di una malintesa lettura dell'articolo 21 della Costituzione, che consente a chiunque di esprimere il proprio pensiero e consente a chiunque di fare il giornalista, nel senso però di riferire non quello che lui pensa, ma ciò che pensano altri, cosa che prevede un equilibrio e un atteggiamento, per l'appunto, professionali.

Non vorrei dunque che si finisca per incidere su principi di rilevanza diversa, per evitare alcuni abusi che obiettivamente hanno avuto luogo e che non nasconderò, perché nascondersi dietro la foglia di fico o dietro un dito è la peggiore difesa che si potrebbe fare di se stessi.

L'ultima questione sollevata è relativa alla rettifica, della quale si può discutere, ma bisogna anche intendersi. Vi sono alcuni difensori di cause perse che amplificano il particolare per annacquare o perdere di vista il contesto complessivo e che – per banalizzare in modo esemplificativo quanto intendo dire – contestano che qualcuno indossasse la camicia rossa, lasciando perdere il fatto che con un'altra si stuprassero bambini.

Se la rettifica riguarda il contenuto essenziale dell'informazione, se ne può anche discutere: ad esempio, una cosa è smentire che il tizio abbia rapinato una banca; altra cosa è che la notizia che il tizio ha rapinato una banca con una camicia rossa alle ore 21 venga poi rettificata da quella che il tizio non ha camicie rosse e che a quell'ora era a casa sua, perché la rapina è avvenuta in realtà alle 20. Questo è un altro paio di maniche, e il giornalista deve avere la possibilità di replicare: il definire *tout court* la rettifica senza replica piuttosto che quella con replica è improprio, nel senso che ci obbliga a generalizzazioni che non tengono conto di cosa avviene in pratica. Su questo argomento, però, con alcune precisazioni, si può ragionare: dal punto di vista del principio, è del tutto evidente che il giornalista deve poter spiegare perché è avvenuto questo errore o perché esso non è tale. Su alcune questioni, però, è anche comprensibile che si voglia puntualizzare senza accettare contestazioni ulteriori, per cui su questo punto – ripeto – si può ragionare.

CASSON *(PD).* Si potrebbe parlare di una rettifica della rettifica, casomai.

DEL BOCA. Si può aprire un contenzioso, ma ne possiamo discutere.

PRESIDENTE. Abbiamo capito, dottor Del Boca, siete disponibili a discutere il problema.

DEL BOCA. Signor Presidente, se è consentita la rettifica senza repliche, il messaggio che passa è questo: se si scrive che un signore ha com-

messo un reato e costui l'ha commesso davvero, ma manda una rettifica smentendolo, il messaggio che passa è che il fatto non è vero, anche se in realtà lo è. Questo è un caso eccezionale, un caso di scuola.

Il caso che segnalavo io è invece quello in cui viene contestata una serie di particolari irrilevanti rispetto al contenuto e al significato dell'articolo, come, per esempio, l'ora in cui sarebbe avvenuto il fatto o l'abbigliamento di chi lo ha compiuto. Nonostante siano particolari insignificanti, rischia comunque di passare un messaggio sbagliato. È un esempio banale ma aiuta a capire.

CENTARO *(PdL).* Mi scusi, ma il provvedimento, quando indica il periodo di 30 giorni, parla di sospensione cautelare, non della conclusione del procedimento disciplinare. Non si tratta, quindi, dell'esito finale della procedura disciplinare. Questo termine deve essere ampliato o lo ritenete congruo?

DEL BOCA. Al momento la sospensione cautelare non è prevista né dal nostro ordinamento, né da altri.

CENTARO *(PdL).* La sospensione cautelare si verifica in presenza dei presupposti necessari.

DEL BOCA. Per sospensione cautelare si intende la sospensione della firma?

CENTARO *(PdL).* No, la sospensione dalla professione.

DEL BOCA. Nel senso che il collega non può più recarsi al giornale?

CENTARO *(PdL).* La sospensione cautelare riguarda l'attività del giornalista, fatto salvo l'articolo 21.

IACOPINO. Quindi dovremmo applicare una sentenza prima di sapere se il soggetto è colpevole o meno.

CASSON *(PD).* Andrebbero precisate le conseguenze della sospensione cautelare.

CENTARO *(PdL).* Il provvedimento, all'articolo 1, comma 8, stabilisce che l'organo titolare del potere disciplinare «dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

IACOPINO. Cioè noi comminiamo una pena accessoria prima che il soggetto venga riconosciuto colpevole

CENTARO *(PdL).* Parliamo di sospensione cautelare: anche i magistrati vengono sospesi dal servizio e addirittura dallo stipendio in attesa che la sezione disciplinare si pronunci.

Il problema, al di là del merito della norma eventualmente discutibile, condivisibile o meno, riguarda il termine di 30 giorni ritenuto incongruo perché troppo breve. Tale termine, secondo voi, deve essere ampliato o no?

DEL BOCA. Non possiamo immaginare di applicare una sanzione prima che venga definita la responsabilità.

CENTARO *(PdL)*. Si, ma nell'ipotesi che una tale norma entrasse in vigore, cosa ne pensate?

DEL BOCA. Ripeto: non possiamo immaginare di imporre a un collega di stare a casa senza stipendio, senza contributi e quant'altro se non sappiamo se è colpevole o meno.

CENTARO *(PdL)*. Per vostra conoscenza, è quello che capita in tutta la pubblica amministrazione.

DEL BOCA. Tra l'altro, il collega, impugnando l'articolo 21, può continuare a scrivere.

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso.

DEL BOCA. Non è un altro discorso, è il cuore del nostro ragionamento. Se il giornalista che noi abbiamo sanzionato in via definitiva continua a scrivere, come posso imporgli una sospensione cautelare?

PRESIDENTE. Abbiamo capito. Comunque la domanda era: ritenete che si possa discutere di questo termine?

DEL BOCA. Riteniamo di no, Presidente.

TRANFAGLIA. Signor Presidente, lei ha definito improprio il paragone dell'epoca attuale con il periodo della storia italiana compreso tra gli anni Venti e gli anni Quaranta. A me sembra che non sia così, e lo si può verificare facendo un esame sereno delle norme contenute in questo disegno di legge e delle loro conseguenze.

Detto questo, vorrei sottolineare un punto: credo che, al di là della libertà di stampa e del diritto all'informazione, esista un diritto fondamentale dei cittadini italiani ad essere informati correttamente. Tale elemento è imprescindibile per la formazione di un'opinione democratica. Infatti, chiunque abbia studiato per la propria professione o comunque conosca per esperienza di vita il concetto di violazione della legalità e di violazione dei diritti sa benissimo che la conoscenza di quello che succede in un determinato Paese e in un determinato momento è un elemento fondamentale per farsi un'opinione sulle posizioni da assumere e sulle scelte da fare. Dunque, la conoscenza di quello che accade, soprattutto rispetto a

particolari reati come i delitti di mafia o di terrorismo, ma anche altri, come la violenza privata, che riguardano magari la formazione degli individui in età adolescenziale, è fondamentale. Tutti questi elementi sono necessari per la formazione di un'opinione democratica. Seguendo la nostra Costituzione, sappiamo che questo è un elemento importante che le classi dirigenti devono tutelare perché i cittadini siano sempre più consapevoli dei problemi e siano in grado di giudicare.

La cronaca giudiziaria racconta quello che accade nella società ed è un dato importante che non possiamo nascondere ai cittadini. Basti pensare a quanto è emerso negli ultimi anni relativamente al comportamento di determinati *manager* pubblici e privati e agli scandali avvenuti in tutto il mondo – anche in Italia – per rendersi conto del danno che la mancata conoscenza di tali avvenimenti avrebbe potuto determinare. Credo che chiunque sia effettivamente preoccupato di andare avanti invece che indietro nell'educazione democratica e civile dei cittadini – che in questo Paese non è stata mai particolarmente energica – ha a cuore anche la necessità che i mezzi di comunicazione comunichino le notizie in tempi ragionevoli, e non dopo anni, e dunque ritiene necessario tutelare prima di tutto il diritto alla libertà di informazione per i cittadini.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo ai nostri lavori, per le critiche e i suggerimenti.

Dichiaro concluse le audizioni odierne.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 2,00